

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2557 e 22-A

Relazione orale
Relatore CICOLANI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose (n. 2557)

presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2003

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato
nelle ore notturne (n. 22)

d’iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————
*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 2557*

—————

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 2557: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8
Disegno di legge n. 22, d’iniziativa del senatore Castelli . . .	»	13

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

sui disegni di legge nn. 22 e 2557

6 luglio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2557, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminato, altresì, il disegno di legge n. 22, esprime, per quanto di competenza un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, con la quale si pone a carico del bilancio delle regioni una quota dell'onere finanziario derivante da tali incentivi, non sia lesiva delle competenze delle regioni.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CHIRILLI)

sui disegni di legge nn. 22 e 2557

14 luglio 2004

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

rilevato come il disegno di legge n. 2557 sia diretto a concedere una delega al Governo per il riassetto normativo di alcune materie dell'autotrasporto di persone e cose e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati alle stesse, al fine di operare un ammodernamento dei settori coinvolti, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale e in coerenza con l'ordinamento comunitario;

considerato che l'oggetto della delega si divide in tre diverse aree di intervento, relative ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale, alla liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e del contestuale raccordo con la disciplina tariffaria dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi, e all'organizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci;

considerato che l'articolo 2, comma 1, prevede come principi e criteri direttivi di carattere generale, il riordino delle normative e l'adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale (lettera *a*), la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori (lettera *b*) e la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale (lettera *c*), mentre il comma 2 del medesimo articolo detta invece i principi e criteri direttivi specifici per le singole materie oggetto della delega;

rilevato come i predetti principi e criteri direttivi prevedano l'adeguamento della materia oggetto della delega alla normativa comunitaria di riferimento;

ritenuto opportuno, a tale proposito, introdurre alcuni riferimenti più precisi ai singoli provvedimenti comunitari in materia;

considerato che sarebbe altresì opportuno garantire i principi in materia di liberalizzazione, previsti per i servizi di autotrasporto di com-

petenza statale, anche agli analoghi servizi di competenza regionale e locale;

ricordato che il regolamento (CE) n. 684 del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, prevede per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus il rilascio di una autorizzazione della validità massima di cinque anni, con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori;

ricordato inoltre che il medesimo regolamento n. 684 del 1992 prevede norme relative agli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni per i requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto;

richiamata la direttiva 96/26/CE, del 29 aprile 1996, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dei trasportatori, che stabilisce norme comuni per il libero accesso all'attività di trasportatore su strada;

ricordato che per quanto riguarda gli *standard* di sicurezza relativi all'attività del trasporto su strada, la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2004/345/CE, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale;

rilevato come il disegno di legge n. 22, in ragione della forte crescita nel settore dell'autotrasporto e al fine di decongestionare le aree ad alta densità di traffico, è diretto ad incentivare, con la copertura finanziaria dello Stato e delle regioni interessate, l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci, mediante una riduzione del 50 per cento dei pedaggi autostradali e mediante una riduzione pari al 40 per cento della spesa relativa al carburante;

richiamati, a tale proposito, il regolamento (CE) n. 3820 del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la quale ultima dispone che il lavoro notturno sia indennizzato, sempre che il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza nazionale;

considerato infine che sarebbe opportuno valutare l'applicabilità dei principi comunitari relativi ai servizi pubblici essenziali, per la tutela del diritto alla mobilità e per il rafforzamento della coesione economica e sociale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1, è opportuno richiamare espressamente i singoli atti comunitari cui i decreti legislativi dovranno adeguarsi;

in riferimento ai principi e criteri direttivi di delega relativi alla materia della sicurezza stradale è opportuno tenere conto della raccoman-

dazione 2004/345/CE, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale;

nel riordino della disciplina relativa all'albo professionale degli autotrasportatori è opportuno che venga richiamata espressamente la direttiva 96/26/CE, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali dei trasportatori;

la previsione della preferenza per l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci è opportuno che sia resa compatibile con le disposizioni relative all'orario di lavoro giornaliero ed al riposo minimo giornaliero per gli autotrasportatori di cui al regolamento (CE) n. 3820 del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e di cui alla direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) liberalizzazione **regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2** dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Entro **due** anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli *standard* di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, se accertata, del committente **dei servizi di trasporto** e del proprietario delle merci, che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare in materia di carico dei veicoli, tempi di guida e di riposo dei conducenti, velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, **ove** accertata, del committente, **del caricatore** e del proprietario delle merci, **i quali** agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa **o di pubbliche funzioni**, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, **per quanto riguarda**, in particolare, **il** carico dei veicoli, **i** tempi di guida e di riposo dei conducenti **e la** velocità massima consentita;

4) *identico;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5) previsione della nullità di ogni patto diretto a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) istituzione di un sistema di certificazione di qualità da applicare al trasporto su strada in particolare di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, con individuazione degli operatori cui imporre l'obbligo di adottare il sistema di qualificazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici, distinguendo i centri preposti alla definizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) previsione della nullità **degli effetti derivanti da comportamenti diretti** a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al precedente numero 3);

6) *identico*;

7) **previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;**

8) **individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;**

9) **nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordate iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;**

10) **introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;**

c) *identico*;

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici **operanti nel settore dell'autotrasporto, con at-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli indirizzi e delle strategie da quelli incaricati della gestione operativa;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Art. 3.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi **con attribuzioni anche di compiti di gestione operativa;**

3) **nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.**

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, con legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 22

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CASTELLI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attesa del riequilibrio modale tra i diversi tipi di trasporto e ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza stradale, la presente legge detta norme finalizzate a favorire lo svolgimento dei trasporti di merci su strada durante le ore notturne.

Art. 2.

(Applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, anche aventi sede principale in un altro Stato dell'Unione europea, le quali per il trasporto delle merci stesse utilizzano percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) la riduzione pari al 50 per cento dei pedaggi autostradali;

b) la riduzione pari al 40 per cento della spesa relativa al gasolio per autotrazione.

2. La riduzione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è apportata per i percorsi autostradali per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione ed è applicata direttamente dalla società concessionaria della ge-

stione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese di cui al comma 1.

3. Il Ministero dei lavori pubblici eroga alle società concessionarie di cui al comma 1 rimborsi di entità corrispondente ai minori introiti derivanti dalla riduzione di cui alla lettera *a)* del comma 1. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La riduzione di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applica, all'atto dell'acquisto del carburante, alla spesa effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, risultante da apposita documentazione. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso ai gestori degli impianti di distribuzione del carburante.

5. Le riduzioni di cui al comma 1, nella misura del 10 per cento sono a carico del bilancio della regione o delle regioni sul cui territorio insiste il percorso autostradale.

Art. 3.

(Validità)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, pari a lire 1.000 miliardi per

ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede quanto a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

